

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 04.12.2018, presentata, in pari data, dal sig. D'Agresta Fabrizio, arbitro della gara, valida per il campionato provinciale individuale cat. C, disputatasi tra gli atleti Maione Moreno e Cirone Franco, regolarmente tesserati rispettivamente per le società bocciofile Porto e Torrese, il precedente 02.12.2018, presso il Bocciodromo Comunale di Montesilvano (PE) ;

i n f a t t o

Riferisce il denunciante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che l'atleta Cirone Franco, nel mentre volgeva a termine la gara sopra indicata, insultava, con tono di voce alto, il proprio avversario, Maione Moreno, rivolgendo all'indirizzo del medesimo epiteti del tipo: *"...intontito, cafone...tu sei solo stupido e cafone...rompicoglioni, vaffanculo, brutto, vecchione..."*, destando l'attenzione sconcertata del pubblico accorso presso il Bocciodromo di Montesilvano, nonché interrompendo, addirittura, con il suo comportamento, le gare in corso di svolgimento nelle corsie attigue a quella dallo stesso occupata.

i n d i r i t t o

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, preliminarmente, rileva - in forza dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina – la tempestività del ricorso presentato dal sig. D'Agresta Fabrizio, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio è stato inoltrato dal denunciante a Codesto Giudicante, per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale, in data 04.12.2018 e, quindi, entro il

termine perentorio di giorni 3 dall'evento in cui si sono verificate le riferite infrazioni (02.12.2018 n.d.r.) prescritto dalla norma regolamentare richiamata.

Giova, altresì, osservare, in via preliminare, la ritenuta competenza di codesto Giudicante a giudicare in ordine alla materia devoluta, atteso che – a mente dell'art. 14, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina – il Giudice Territoriale è tenuto a disporre riguardo ai “... *comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara...*”, nonché a sanzionare - ex art. 61, comma 3, lett. d), del medesimo regolamento - “...*il comportamento offensivo, ingiurioso, provocatorio ed irriguardoso...*” eventualmente tenuto dai tesserati nei loro rapporti ed in quello serbato con il pubblico ammesso ai campi di gara

Nel merito il ricorso è fondato ed, in quanto tale, da accogliere.

Non vi è, invero, motivo alcuno per dubitare della attendibilità del ricorrente, atteso che lo stesso svolgeva, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, le funzioni di arbitro della partita de qua e, quindi, nella di lui veste di ufficiale di gara, era tenuto a segnalare qualsivoglia irregolarità tecnica eventualmente verificatasi nel corso dello svolgimento della stessa, nonché i comportamenti scorretti posti in essere da qualsiasi tesserato, nei rapporti intercorrenti tra i medesimi ed anche, se del caso, in quelli con il pubblico.

Pertanto, appare incontrovertibile l'attribuzione della condotta offensiva, ingiuriosa ed irriguardosa, come sopra trascritta, a carico dell'atleta Cirone Franco, nei riguardi dell'avversario Maione Moreno.

P. Q. M.

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulle denuncia presentata dal sig. D'Agresta Fabrizio, arbitro, della gara individuale

cat. C, valida per il campionato provinciale, disputatasi tra gli atleti Maione Moreno e Cirone Franco, regolarmente tesserati rispettivamente per le società bocciofile Porto e Torrese, il precedente 02.12.2018, presso il Bocciodromo Comunale di Montesilvano (PE), accoglie il ricorso e per l'effetto:

1) dispone, ai sensi e per gli effetti del comma 5, lett. b9, dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la squalifica dell'atleta Cirone Franco, tesserato per la società bocciofila Torrese, per mesi uno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2) dispone, altresì, in forza della previsione regolamentare di cui al comma 2 dell'art. 61 del citato Regolamento in relazione alla successivo comma 7 medesima disposizione, irrogarsi la multa pari ad € 150,00 (centocinquanta) a carico della società bocciofila Torrese per cui è tesserato l'atleta sanzionato, a titolo di responsabilità oggettiva.

Manda alla Segreteria del Comitato FIB Regione Abruzzo per la pubblicazione del presente provvedimento, nonché per la notifica dello stesso a tutti gli interessati ed alla società di appartenenza.

Così deciso in Roseto (TE), addì 21.12.2018

Firmato da:
Alberto Dell'Orletta
Motivo:
IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA

Data: 21/12/2018 19:03:35